Sentenza n. 259/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Gianpiero D'Alia	Consigliere
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio per azione revocatoria ex artt. 73 e ss. c.g.c., iscritto al n. **24014** del registro di Segreteria, proposto dal Procuratore regionale nei confronti di:

- **Rizzo Antonietta**, nata a Crotone (KR) il 31.10.1964 ed ivi residente alla via Roma n. 85, rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Carbone ed elettivamente domiciliata in Catanzaro presso lo studio dell'Avv. Daniela Rotella alla Via Milano, 38, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta;

- **Crugliano Elisa**, nata a Crotone (KR) il 27.10.1996 e residente a Bologna (BO) alla via Ferruccio Garavaglia n. 4, interno 7, non costituita;

- **Rizzo Viviana**, nata a Crotone (KR) il 17.08.1969 ed ivi residente alla via Roma 85, non costituita;

- **Danese Silvia**, nata a Crotone il 18.04.1998 e residente a Milano (MI) alla via Ozanam Federico, n. 8, non costituita.

Visti gli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 16.09.2025 il giudice relatore, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Pedace, oltre l'avv. Alfredo Gualtieri per delega dell'avv. Natale Carbone.

FATTO

1. Con atto di citazione del 02.08.2024, la Procura regionale presso l'intestata Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio le signore Rizzo Antonietta, Crugliano Elisa, Rizzo Viviana e Danese Silvia chiedendo alla Corte dei conti di voler dichiarare, ai sensi degli articoli 73 c.g.c. e 2901 c.c. la revocazione e, per l'effetto, l'inefficacia nei confronti del Comune di Crotone degli atti dispositivi seguenti:

A) atto pubblico del 13.04.2022, notaio Carlo Perri, numero repertorio 30.035, raccolta 16.389, con il quale Rizzo Antonietta ha venduto a Crugliano Elisa, nata a Crotone il 27.10.1996, la quota di proprietà con la riserva del diritto di abitazione di: 1) unità negoziale n.1 appartamento ubicato nel comune di Crotone in via Roma n.85, catasto fabbricati, foglio 45, particella n.4508, subalterno 33, categoria A/2, zona censuaria 1, classe 1, vani 6,5, r.c. 386,05 di metri quadri 163 (ex sub 21 e 1001 della particella n.299); 2) unità negoziale n.2 locale uso cantina ubicato nel comune di Crotone, via Tito Minniti n.37/G, piano terra costituente pertinenza dell'appartamento (unità negoziale n.1) catasto fabbricati, zona censuaria 1, foglio 45, particella n.

4509, subalterno 5, categoria C/2, classe 2, di metri quadri 33, r.c. 126,12; 3) unità negoziale n.3 locale uso cantina ubicato nel comune di Crotone, via Tito Minniti n.37/F, piano terra costituente pertinenza dell'appartamento (unità negoziale n.1) catasto fabbricati, zona censuaria 1, foglio 45, particella n. 4509, subalterno 6, categoria C/2, classe 2, di metri quadri 24, r.c. 91,72;

B) atto pubblico del 05.08.2021, notaio Carlo Perri, numero repertorio 29.126, raccolta 15.742, con il quale Rizzo Antonietta ha ceduto la propria quota di ½ della piena proprietà riconoscendo a Rizzo Viviana, nata a Crotone il 17.08.1969, il diritto di usufrutto vitalizio e a Danese Silvia, nata a Crotone il 18.04.1998, la nuda proprietà di: unità negoziale n.1 appartamento ubicato nel comune di Isola di Capo Rizzuto, località Seleno, facente parte dell'insediamento turistico residenziale denominato Villaggio Seleno, ricadente nel fabbricato indicato come "21", meglio identificato catastalmente, con i seguenti identificativi: foglio 41, particella n.425, subalterno 1, categoria A/3, classe 2, vani 3, r.c. 170,43, di metri quadri 38, esclusa area scoperta di metri quadrati 33.

Nella prospettazione attorea, gli atti dispositivi di cui sopra avrebbero leso la garanzia del Comune di Crotone sui beni del proprio debitore – i.e.: Rizzo Antonietta, disponente -, che, giusta la sentenza della Corte dei conti, Sezione II appello, n. 613/2022 (di riforma della sentenza di questa Sezione n.

422/2020) è stata condannata a risarcire il comune di Crotone della somma di euro 103.500,00 oltre accessori di legge.

Illustrati i motivi di diritto a sostegno della tutela del credito erariale ex art. 73 c.g.c. e 2901 c.c., l'attore ha rassegnato le conclusioni di rito e richiesto la fissazione dell'udienza di discussione del merito della causa.

2. Con decreto presidenziale n. 195/2024 del 02.08.2024 era indicata l'udienza del 12 marzo 2025.

3. Con memoria del 10 marzo 2025, la sig.ra Rizzo Antonietta si è costituita "unicamente per rilevare che, nelle more della fissazione del presente giudizio, e, per come già rappresentato con diverse comunicazioni (cfr., note trasmesse a mezzo pec nelle date del 16.10.2024 – doc. 3 – da ultimo il 4/3/2025 all'Ufficio della Procura erariale – doc. 6), l'odierna comparente ha provveduto a sottoscrivere con il comune di Crotone una convenzione per la rateizzazione dell'importo riconosciuto in favore dell'ente con condanna al risarcimento della somma di euro 103.500,00 riconosciuta in riduzione nella sentenza n. 613/2022 resa dalla Seconda sezione di appello (doc. 2)".

La convenuta ha rappresentato e documentato di avere rispettato i termini della convenzione intervenuta col comune di Crotone e di avere finora corrisposto quasi il 60% dell'importo previsto in convenzione (doc. n. 5 in atti). Ha infine aggiunto di avere richiesto alla Procura erariale, con nota del 4 marzo 2025,

una domanda di estinzione del giudizio "dichiarando nel contempo la disponibilità del nuovo acquirente dell'immobile ceduto di porre a garanzia dell'esatto adempimento del versamento dilazionato, l'immobile stesso per cui è compravendita (doc. 7 in atti)". Indi ha rassegnato le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse all'azione proposta dalla procura regionale, disponendo l'estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese di lite".

4. All'udienza del 12 marzo 2025, il pubblico ministero ha dichiarato di non poter accogliere la richiesta di estinzione del giudizio formulata dalla convenuta Rizzo Antonietta in assenza di una garanzia reale sul bene ceduto, non assolvendo a questo scopo la mera dichiarazione di disponibilità del terzo acquirente. Pertanto, ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda.

L'avv. Carbone, rimarcata la circostanza che il 60% dell'originario debito è stato pagato e che residua la debenza di circa €. 45.000,00 ha chiesto al Collegio di volere disporre un rinvio dell'udienza al fine di consentire alla sig.ra Rizzo Antonietta di depositare una perizia di stima del valore dell'immobile ceduto, utile alla costituzione della garanzia reale da parte del terzo che, medio tempore, sarà attivata in favore del creditore.

Il pubblico ministero non ha aderito alla richiesta di rinvio dell'udienza, rimarcando la circostanza che dal giorno del

deposito della citazione v'era tutto il tempo per costituire la garanzia reale in favore dell'amministrazione comunale, sicché ha insistito per l'accoglimento della domanda.

Sospesa l'udienza, il Collegio s'è ritirato in camera di consiglio al fine di vagliare la richiesta dell'avv. Carbone.

All'esito, la richiesta di rinvio dell'udienza è stata negata per le ragioni espresse dal pubblico ministero che il Collegio ha ritenuto fondate.

Indi le parti si sono riportate ciascuna ai propri scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Successivamente, con ordinanza n. 24/25 del 13 marzo 2025, il Collegio, a seguito di una disamina approfondita degli atti di causa, ha rilevato il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti di Rizzo Viviana, così ordinando la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nei confronti di Rizzo Viviana, e rinviando per la discussione al giorno 16 settembre 2025.

6. All'udienza del 16.09.2025, il Pubblico Ministero e l'avv. Gualtieri concludevano come da verbale d'udienza, sostanzialmente riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti.

All'esito la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di

Rizzo Viviana, Danese Silvia e Crugliano Elisa, le quali regolarmente chiamate in giudizio, non si sono costituite. In particolare, la notifica dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nei confronti di Crugliano Elisa si è perfezionata in data 08.08.2024 mentre la notificazione dell'ordinanza n. 24/25 si è perfezionata in data 05.04.2025. Parimenti, la notificazione degli atti introduttivi nei confronti di Danese Silvia si è perfezionata in data 13.08.2024, mentre la notificazione dell'ordinanza n. 24/25 si è perfezionata in data 21.03.2025. La nuova notifica degli atti introduttivi e dell'ordinanza n. 24/25 nei confronti di Rizzo Viviana si sono perfezionati in data 19.03.2025 a mani della stessa.

2. Sempre in via preliminare, il Collegio osserva che la legittimazione del Procuratore regionale contabile all'esercizio dell'azione revocatoria è stata espressamente prevista dall'art. 1, comma 174 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tale norma ha infatti disposto che "al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile".

L'azione è stata successivamente confermata e tradotta nell'art.

73 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice della giustizia contabile) con cui è stato stabilito che "Il Pubblico Ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile".

La giurisprudenza, sia quella contabile sia quella di legittimità, ha chiarito che la portata di tale norma va intesa nel senso di riconoscere la legittimazione del P.R. contabile ad agire in revocatoria anche successivamente al deposito della sentenza di condanna che definisce il giudizio di responsabilità (cfr., Corte dei conti, Sezione II centrale, n. 206/2017; Sezione Calabria, n. 409/2019).

3. Venendo al merito della causa, la stessa merita accoglimento integrale, sussistendo tutti i presupposti dell'art. 2901 n.1) cod. civ. (credito eventuale, ragioni del creditore pregiudicate da un atto di disposizione immobiliare a titolo gratuito, posteriore alla formazione del credito, conoscenza del pregiudizio da parte del debitore) e 2901 n. 2) cod. civ. (in caso di atto a titolo oneroso, consapevolezza da parte del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore).

Allo stato degli atti, deve ritenersi infatti sussistere il credito derivante dalla sentenza n. 613/2022 della Seconda Sezione centrale d'appello della Corte dei conti.

Alcun dubbio può nutrirsi circa il fatto, così come ricostruito dal Pubblico ministero, che il credito sia già attuale (insorgendo al momento dell'illecito nell'anno 2015 e non del suo accertamento preprocessuale e giudiziale), fermo restando che nella fattispecie per cui è giudizio si era già concretizzata una precisa pretesa creditoria anteriormente all'atto revocando.

Nella fattispecie per cui è giudizio, infatti, l'accertamento del credito origina con la notifica dell'invito a dedurre nei confronti di Rizzo Antonietta del 6 agosto 2019, si consolida con la notifica dell'atto di citazione del 3 dicembre 2019 fino a cristallizzarsi con la celebrazione dell'udienza di discussione del 7 ottobre 2020 quando la causa viene trattenuta in decisione.

In tale successione temporale, gli atti dispositivi del 5 agosto 2021 (con cui Rizzo Antonietta disponeva dei propri beni nei confronti di Rizzo Viviana e Danese Silvia) e del 13 aprile 2022 (con cui disponeva in favore di Crugliano Elisa) avevano l'effetto primario di rendere i beni oggetto dei trasferimenti inattaccabili dai propri creditori, sì da sortire quell'effetto pregiudizievole nei confronti degli stessi terzi (tra cui, per quanto qui di rilievo, l'Amministrazione danneggiata, ossia il comune di Crotone) ai quali, ferme restando le altre condizioni richieste dall'art. 2901 c.c., non resta che l'esercizio dell'azione revocatoria per recuperare la garanzia del credito pregiudicato dall'atto dispositivo.

La giurisprudenza di legittimità conferma tale assunto («*Non*

trattandosi di un'azione costitutiva, ma di una ordinaria azione di condanna, è applicabile il principio generale costantemente affermato da questa Corte, secondo cui «per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale» (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019, Rv. 654936 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv. 549698 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996, Rv. 499434 - 01). In particolare, nel caso di credito litigioso - comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria - per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito, come correttamente statuito nella sentenza di primo grado, sul punto confermata dalla corte di appello». (Corte di cassazione, Sezione III, sentenza n. 11121/2020).

Negli stessi termini, la giurisprudenza di questa Corte («*Per verificare l'anteriorità del credito che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria rispetto all'atto di disposizione, allorché si tratti di credito derivante da un illecito, è necessario fare*

riferimento alla data dell'illecito (ex plurimis, v. Cass. civ. Sez. III Sent., 10/06/2020, n. 11121); ciò anche qualora si tratti di credito litigioso, in quanto il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. civ. Sez. III Ord., 05/09/2019, n. 22161)». (Corte dei conti, Sezione III centrali di appello, sentenza n. 353/2021).

Dunque, alcun dubbio può nutrirsi circa il fatto che il credito erariale sia sorto anteriormente agli atti dispositivi per cui è giudizio.

Quanto al profilo oggettivo – il c.d. *eventus damni* – occorre considerare che, ai fini del legittimo esercizio dell'azione revocatoria, è sufficiente che il debitore ponga in essere un atto che renda anche solo più gravoso il soddisfacimento del credito (pregiudicando le ragioni del creditore). Non viene infatti richiesta la totale compromissione del patrimonio debitorio (fermo restando l'onere del creditore di provare la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione); di contro è onere del debitore provare che il patrimonio residuo sia sufficiente al soddisfacimento delle ragioni creditorie (cfr., in questi termini, Corte dei conti, Sezione Calabria, n. 47/2011, ibidem, n. 141/2025).

Orbene, nella fattispecie per cui è processo, il pregiudizio patrimoniale risulta sicuramente provato, in quanto i beni

alienati hanno un valore economico superiore al credito erariale per il quale si procede (due appartamenti, uno dei quali con due pertinenze ad uso cantina) e che non lasciano al creditore pubblico alcuno spazio di recupero del dovuto sull'eventuale patrimonio residuo.

Quanto invece al profilo soggettivo della *scientia damni*, alla data del compimento degli atti Rizzo Antonietta aveva certamente piena consapevolezza, attesa l'anteriorità del credito, del fatto che avrebbe potuto essere chiamata, come in effetti è stata chiamata in giudizio, per risarcire l'amministrazione comunale di Crotone, accertato poi come fatto dovuto prima con la sentenza n. 422/2020 di questa Sezione e poi con la sentenza n. 613/2022 della Sezione II centrale della Corte dei conti.

Possono allo stesso modo dirsi provati sia l'*animus nocendi* che il *consilium fraudis* tanto in capo al debitore disponente quanto a tutti i beneficiari degli atti dispositivi, in ragione del rapporto di parentela di Crugliano Elisa (figlia), di Rizzo Viviana (sorella) e di Danese Silvia (nipote) con Rizzo Antonietta.

4. Rizzo Antonietta, unica costituita nel giudizio, non ha svolto difese di merito, limitandosi a chiedere l'accertamento della sopravvenuta carenza di interesse all'azione proposta dalla procura regionale in ragione dell'intervenuto pagamento di circa il 60% del debito erariale oltre la disponibilità di Crugliano Elisa a porre in garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione

erariale l'immobile di sua proprietà.

La richiesta non è accoglibile, in quanto allo stato il debito erariale contratto dalla sig.ra Rizzo Antonietta in conseguenza del fatto illecito accertato con la sentenza n. 422/2020 della intestata Sezione regionale della Corte dei conti, divenuto definitivo nella misura di € 103.500,00 giusta la sentenza n. 613/2022 della Sezione II centrale della Corte dei conti, allo stato non è integralmente adempiuto, e l'intervenuta rateizzazione concessa dall'amministrazione danneggiata (e rispetto alla quale deve essere dato atto che la convenuta ha dimostrato di aver onorato finora l'impegno preso) prelude all'adempimento di un seppur residuo debito futuro che ad oggi non è assistito da alcuna garanzia di adempimento integrale.

Né possono porsi sullo stesso piano due profili contigui ma diacronicamente non sovrapponibili, ovverosia l'accertamento del credito risarcitorio contenuto nella sentenza, con la sua esecuzione, sicché l'avere l'amministrazione già incamerato il 60 per cento del dovuto è un profilo che non riguarda l'accertamento cognitorio compiuto in questa sede, ma che rileverà, eventualmente, nella successiva fase di esecuzione (spontanea o coattiva) del titolo giudiziale.

In conclusione, la domanda va accolta e gli atti dispositivi posti in essere da Rizzo Antonietta dichiarati inefficaci ex art. 2901 c.c.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da

nota segretariale a margine della sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia di Rizzo Viviana, Danese Silvia e Crugliano Elisa.
- Accoglie l'atto di citazione in revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti del comune di Crotone, dei seguenti atti pubblici:

A) atto pubblico del 13.04.2022, notaio Carlo Perri, numero repertorio 30.035, raccolta 16.389, con il quale Rizzo Antonietta ha venduto a Crugliano Elisa, nata a Crotone il 27.10.1996, la quota di proprietà con la riserva del diritto di abitazione di: 1) unità negoziale n.1 appartamento ubicato nel comune di Crotone in via Roma n.85, catasto fabbricati, foglio 45, particella n.4508, subalterno 33, categoria A/2, zona censuaria 1, classe 1, vani 6,5, r.c. 386,05 di metri quadri 163 (ex sub 21 e 1001 della particella n.299); 2) unità negoziale n.2 locale uso cantina ubicato nel comune di Crotone, via Tito Minniti n.37/G, piano terra costituente pertinenza dell'appartamento (unità negoziale n.1) catasto fabbricati, zona censuaria 1, foglio 45, particella n. 4509, subalterno 5, categoria C/2, classe 2, di metri quadri 33, r.c. 126,12; 3) unità negoziale n.3 locale uso cantina ubicato nel

comune di Crotone, via Tito Minniti n.37/F, piano terra costituente pertinenza dell'appartamento (unità negoziale n.1) catasto fabbricati, zona censuaria 1, foglio 45, particella n. 4509, subalterno 6, categoria C/2, classe 2, di metri quadri 24, r.c. 91,72;

B) atto pubblico del 05.08.2021, notaio Carlo Perri, numero repertorio 29.126, raccolta 15.742, con il quale Rizzo Antonietta ha ceduto la propria quota di ½ della piena proprietà riconoscendo a Rizzo Viviana, nata a Crotone il 17.08.1969, il diritto di usufrutto vitalizio e a Danese Silvia, nata a Crotone il 18.04.1998 la nuda proprietà di: unità negoziale n.1 appartamento ubicato nel comune di Isola di Capo Rizzuto, Località Seleno, facente parte dell'insediamento turistico residenziale denominato Villaggio Seleno, ricadente nel fabbricato indicato come "21", meglio identificato catastalmente, con i seguenti identificativi: foglio 41, particella n.425, subalterno 1, categoria A/3, classe 2, vani 3, r.c. 170,43, di metri quadri 38, esclusa area scoperta di metri quadrati 33.

Liquida le spese di giudizio in solido a carico dei soccombenti come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.

Il Relatore Il Presidente

NOTA SPESE Giudizio n. 24014

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	3	€ 48,00
n. 4 copie predetto atto per uso notifica	12	€ 192,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 4 copie predetto atto per uso notifica	4	€ 64,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 24/2025	3	€ 48,00
n. 4 copie predetto atto per uso notifica	12	€ 192,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 118,88
NOTIFICHE		€ 49,86
ORIGINALE SENTENZA	4	€ 64,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	4	€ 64,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 10,47
DICONSI EURO OTTOCENTOVENTISETTE/21	**TOTALE**	**€ 827,21**

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Domenico Guzzi

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 03/11/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente